

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2390)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 luglio 1967 (V. Stampato n. 3928)*

d'iniziativa dei deputati RIPAMONTI, ALESSANDRINI e BARONI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1967*

**Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,
convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 ».